



FRENDY ENERGY S.P.A.

**PROCEDURA PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE E
PRIVILEGIATE**

E

PER LA TENUTA DEL REGISTRO INSIDER

Approvata dal Consiglio di Amministrazione il 26 settembre 2024

1. **PREMESSA**

- 1.1 La presente procedura (la “**Procedura**”) è volta a disciplinare la gestione e il trattamento delle Informazioni Privilegiate (come *infra* definite) da parte di Frendy Energy S.p.A. (la “**Società**”) e le società dalla stessa controllate (le “**Controllate**” e, congiuntamente alla Società, il “**Gruppo**”), nonché la tenuta del Registro Insider (come definito di seguito), in virtù dell’ammissione degli Strumenti Finanziari (come definiti di seguito) della Società sul sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. denominato “Euronext Growth Milan” (“**Borsa Italiana**” e “**Euronext Growth Milan**”).
- 1.2 La presente Procedura è adottata dalla Società in applicazione dell’art. 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il “**Regolamento Emittenti EGM**”) e del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento MAR**”), in particolare dal Regolamento (UE) 2019/2115, nonché delle relative disposizioni attuative dell’Unione Europea e nazionali di tempo in tempo applicabili, ivi inclusi il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1210, il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055. Si è inoltre tenuto conto degli orientamenti dell’ESMA – *European Securities and Market Authority* e delle Linee Guida n. 1/2017 in materia di “*Gestione delle Informazioni Privilegiate*” adottate da Consob (le “**Linee Guida**”).
- 1.3 Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, è fatto rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell’informativa *price sensitive* e di altre informazioni societarie previste dal Regolamento Emittenti EGM, dal Regolamento MAR e dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo applicabili.
- 1.4 Sono inoltre applicabili le misure di sicurezza previste dalle procedure interne del gruppo di appartenenza della Società, con particolare riguardo alla *Data Classification Policy* di Edison S.p.A., nonché ogni ulteriore cautela suggerita dall’esperienza e dalla prudenza, al fine di contenere entro i limiti ragionevoli il rischio di divulgazione non autorizzata di Informazioni Riservate (come *infra* definite).

2. **DEFINIZIONI**

- 2.1 Oltre ai termini definiti in altre parti della presente Procedura, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi quivi attribuito:

Borsa Italiana: Borsa Italiana S.p.A.

Collegio Sindacale: il collegio sindacale della Società.

Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione della Società.

Euronext Growth Advisor o EGA: l'*Advisor* nominato dalla Società secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM.

Euronext Growth Milan: il sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. denominato "Euronext Growth Milan".

Gruppo: indica la Società e le sue eventuali Società Controllate.

Informazione Privilegiata: un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Società Controllate o gli Strumenti Finanziari della Società che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o sui prezzi dei relativi strumenti finanziari derivati collegati.

Ai fini della presente definizione:

- un'informazione è di "*carattere preciso*" se:
 - i. si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
 - ii. è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (i) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o del relativo strumento finanziario derivato.

A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nella presente definizione di "*informazione privilegiata*";

- per "*informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o sui prezzi dei relativi strumenti finanziari derivati collegati*" si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d'investimento.

Le Informazioni Privilegiate costituiscono un sottoinsieme delle Informazioni Rilevanti.

Informazione Riservata: indica qualunque notizia inerente il Gruppo di natura confidenziale che, se divulgata in maniera non autorizzata o involontaria, potrebbe causare danni alla Società o al Gruppo.

Investor Relation Manager: il responsabile della funzione di *investor relation* della Società.

Linee Guida: le Linee Guida n. 1/2017 in materia di “*Gestione delle Informazioni Privilegiate*” adottate da Consob.

Organi Delegati: ciascun Consigliere di Amministrazione della Società munito di deleghe.

Registro Insider: l’elenco delle persone identificate dalla Società aventi accesso a Informazioni Privilegiate, come disciplinato dall’art. 12 della presente Procedura.

Regolamento Emittenti EGM: il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, come successivamente modificato e integrato.

Regolamento MAR: il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, come successivamente modificato e integrato.

SDIR: il servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata ai sensi della normativa applicabile Consob.

Società Controllate: le società controllate dalla Società ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.

Soggetti Interessati: ha il significato attribuito a tale termine ai sensi dell’art. 3 della presente Procedura.

Strumenti Finanziari: gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni sull’Euronext Growth Milan ovvero su un diverso sistema multilaterale di negoziazione ivi incluse le azioni, così come altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, vendere o acquistare azioni (inclusi i *warrant*), strumenti finanziari di debito anche convertibili in azioni o scambiabili con esse, altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti le azioni della Società ovvero in generale altri strumenti di debito *e/o equity*.

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“*Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*”), come successivamente modificato e integrato.

3. **SOGGETTI INTERESSATI**

3.1 Sono tenuti a mantenere confidenziali le Informazioni Riservate e le Informazioni Privilegiate e i relativi documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, nonché a rispettare le previsioni della presente Procedura:

- a. i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- b. i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società che, pur non essendo membro degli organi sociali di cui al punto precedente, abbiano regolare accesso a Informazioni Riservate e/o Informazioni Privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società o di una delle eventuali Società Controllate;
- c. eventuali dipendenti del Gruppo;
- d. le persone, sia fisiche che giuridiche, che, nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione hanno accesso, su base regolare od occasionale, a Informazioni Riservate e/o Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle eventuali Società Controllate; e
- e. qualunque altro soggetto che posseda Informazioni Riservate e/o Informazioni Privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui alle precedenti lettere, quando detto soggetto sa o dovrebbe sapere che si tratta di Informazioni Riservate e/o Informazioni Privilegiate;

(collettivamente, i “**Soggetti Interessati**”).

3.2 Nel caso in cui soggetti diversi dai Soggetti Interessati, in occasione di particolari operazioni, dovessero avere accesso a Informazioni Riservate e/o Privilegiate, la Società provvederà a concludere con tali soggetti appositi accordi di confidenzialità.

4. **OBBLIGHI E DIVIETI DEI DESTINATARI**

4.1 I Soggetti Interessati sono tenuti a:

- a. mantenere confidenziali le Informazioni Riservate e/o le Informazioni Privilegiate acquisite nello svolgimento delle proprie attività lavorative, professionali, funzioni o uffici e a non diffonderle o inviarle ad alcuno;
- b. utilizzare le Informazioni Riservate e/o le Informazioni Privilegiate solamente in relazione alla propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, e, pertanto, a non utilizzarle per alcun altro motivo o scopo, o a fini personali;

- c. garantire la massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Riservate e/o le Informazioni Privilegiate, fino a quando le stesse non siano comunicate al pubblico secondo le modalità previste nella presente Procedura e nelle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
- d. informare tempestivamente gli Organi Delegati e l'Investor Relation Manager, secondo le relative competenze, di qualsivoglia fatto, atto, od omissione che possa rappresentare una violazione della presente Procedura.

4.2 A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune condotte e regole generali applicabili ai Soggetti Interessati:

- a. evitare l'accesso e la circolazione di informazioni che possano avere natura di Informazioni Riservate e/o Informazioni Privilegiate a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
- b. utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;
- c. custodire i documenti o informazioni riservati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.

4.3 I Soggetti Interessati sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo a persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Riservate e/o Informazioni Privilegiate, i Soggetti Interessati coinvolti ne informano senza indugio gli Organi Delegati e l'Investor Relation Manager, specificandone condizioni e circostanze, affinché questi possano adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.

4.4 Ove in possesso di Informazioni Privilegiate, è inoltre fatto divieto ai Soggetti Interessati di:

- a. acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, sugli Strumenti Finanziari o sui relativi strumenti finanziari derivati;
- b. raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari o sui relativi strumenti finanziari derivati; e

- c. comunicare all'esterno Informazioni Privilegiate prima della loro diffusione ai sensi della presente Procedura e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

5. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 5.1 La valutazione in merito alla rilevanza di informazioni che riguardino la Società o le altre società del Gruppo è di competenza degli Organi Delegati di concerto con l'Euronext Growth Advisor e l'Investor Relation Manager.
- 5.2 I Soggetti Interessati che si vengano a trovare in possesso di un'Informazione Privilegiata, sono tenuti, con efficacia cogente, a:
 - comunicare tempestivamente il contenuto della stessa agli Organi Delegati e all'Investor Relation Manager;
 - in seguito – ove l'Informazione Privilegiata abbia per oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva – informare gli Organi Delegati in merito allo stato di avanzamento con la cadenza temporale richiesta dalla natura dell'evento e/o dell'operazione.
- 5.3 Le Società Controllate, e in particolare i soggetti responsabili in virtù dell'organizzazione interna di essa, sono tenute ad informare prontamente gli Organi Delegati dell'insorgere di un complesso di circostanze o di un evento che costituisca o possa costituire un'Informazione Privilegiata. La valutazione in merito alla natura privilegiata di un'informazione ai fini della Procedura è comunque rimessa agli Organi Delegati di concerto con l'Euronext Growth Advisor e l'Investor Relation Manager.

6. POSSIBILI EVENTI GENERATORI DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 6.1 Di seguito si indicano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi della presente Procedura:
 - ingresso in, o ritiro da, settori di *business*;
 - dimissioni o nomina di membri dell'organo amministrativo e di controllo;
 - rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
 - acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
 - operazioni sul capitale;
 - emissioni di *warrant*, strumenti finanziari, obbligazioni o altri titoli di debito;

- modifiche dei diritti degli Strumenti Finanziari;
- perdite tali da incidere in modo rilevante sul patrimonio netto;
- operazioni di fusione e scissione;
- conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
- conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
- controversie legali;
- cambiamenti nel personale strategico della Società;
- operazioni sulle azioni proprie;
- presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- operazioni con parti correlate (così come definite nel regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate);
- rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;
- le situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate a essere riportate in eventuali resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza; e
- le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione della Società approva il progetto di bilancio, la proposta di destinazione del risultato di esercizio, la distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio intermedio e i resoconti intermedi di gestione.

7. **GESTIONE E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

- 7.1 Quando l'informazione è valutata dai soggetti individuati al precedente paragrafo 5.1 come Informazione Privilegiata, la stessa, laddove non ricorrano gli estremi per il ritardo previsti dall'art. 8.1 della presente Procedura, dovrà essere resa pubblica senza indugio mediante un mezzo elettronico che consenta di preservare la completezza, integrità e riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione nonché una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico, in conformità alla presente Procedura e alla disposizioni di cui al Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055.
- 7.2 Gli Organi Delegati elaborano, quindi, unitamente all'Investor Relation Manager, una bozza di comunicato e la inviano all'EGA per sua opportuna informazione e commenti. Il comunicato deve essere composto da: (i) codice identificativo dell'informazione; (ii) titolo; (iii) sommario (riassunto degli elementi caratterizzanti il fatto, in forma testuale o anche tabellare), (iv) testo (descrizione in forma articolata del contenuto della notizia); e (v) contatti societari (nominativi e riferimenti delle persone o strutture della Società da contattare per ottenere ulteriori informazioni), secondo quanto disposto nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055.
- 7.3 Immediatamente dopo aver ricevuto l'assenso dell'EGA sul contenuto di tale comunicato, l'Investor Relation Manager provvede a renderlo pubblico mediante SDIR. Tali informazioni devono essere inoltre pubblicate sul sito *internet* della Società nella sezione "*Investor Relations*".
- 7.4 Gli Organi Delegati si assicurano che le Informazioni Privilegiate comunicate non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni. Nel caso di modifiche significative ad Informazioni Privilegiate già comunicate al pubblico, gli Organi Delegati dovranno procedere senza indugio alla diffusione anche di tali modifiche.
- 7.5 Le Informazioni Privilegiate non devono essere pubblicate prima di essere comunicate tramite SDIR; a tal fine le Informazioni Privilegiate devono essere gestite in modo che la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio alcuno per la Società e/o le Società Controllate sino al momento in cui le medesime Informazioni Privilegiate non vengano comunicate al pubblico nel rispetto di quanto previsto dalla Procedura.
- 7.6 La Società non deve coniugare la comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività.
- 7.7 La Società pubblica e conserva sul proprio sito *internet* per un periodo di almeno 5 (cinque) anni le Informazioni Privilegiate comunicate al pubblico. A riguardo trova applicazione il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055.

7.8 La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle altre Società del Gruppo è in ogni caso responsabilità della Società. Le Società Controllate devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate. La Società trasmette la Procedura agli organi delegati delle Società Controllate affinché questi ultimi forniscano tempestivamente, se del caso, tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dal Regolamento Emittenti EGM e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

8. **RITARDO NELLA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

8.1 La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la diffusione al pubblico di Informazioni Privilegiate a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. la diffusione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
- b. il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico; e
- c. la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate.

8.2 Fatta salva l'applicazione del paragrafo che precede, ove l'Informazione Privilegiata abbia ad oggetto un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la sua responsabilità, ritardare la diffusione di tale Informazione Privilegiata.

8.3 Nel procedere al ritardo della diffusione di un'Informazione Privilegiata, la Società utilizza una strumentazione tecnica che assicuri l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su un supporto durevole delle seguenti informazioni:

- a. data e ora (i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso l'Emittente, (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata, e (iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte dell'Emittente;
- b. identità delle persone che sono responsabili (i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della definizione della durata dello stesso, (ii) del monitoraggio continuo delle condizioni di ritardo, (iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata, e (iv) della comunicazione all'autorità competente delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;

- c. prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tra cui (i) le barriere erette a protezione delle Informazioni Privilegiate oggetto di ritardo nella divulgazione, sia verso l'esterno che verso l'interno e per impedire l'accesso a tali informazioni da parte di soggetti non autorizzati, e (ii) modalità predisposte per la divulgazione immediata nei casi in cui venga meno la riservatezza delle Informazioni Privilegiate oggetto di ritardo.

8.4 Immediatamente dopo la pubblicazione del comunicato relativo alle Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi dei precedenti paragrafi, la Società dà notizia a Consob dell'avvenuto ritardo mediante una comunicazione effettuata tramite le modalità tecniche indicate della stessa Consob e in conformità a quanto disposto nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055.

8.5 In caso di richiesta da parte dell'autorità competente, la Società fornisce per iscritto una relazione contenente le motivazioni del ritardo e una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui sopra. Finché l'emittente è in grado di giustificare la decisione di ritardare la comunicazione, non è tenuto a conservare una registrazione della spiegazione.

8.6 Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata e la riservatezza delle stesse non sia più garantita, la Società le comunica quanto prima al pubblico.

9. **SONDAGGI DI MERCATO**

9.1 Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione, anteriormente all'annuncio di un'operazione, di informazioni a uno o più potenziali investitori al fine di valutare l'interesse di tali potenziali investitori ad una possibile operazione e alle relative condizioni (dimensioni potenziali, prezzo, struttura dell'operazione stessa, ecc.). Lo svolgimento di un sondaggio di mercato può comportare la comunicazione di Informazioni Privilegiate.

9.2 La Società potrà effettuare, anche tramite soggetti terzi che agiscano in nome e per conto della medesima, sondaggi di mercato nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.

10. **COMUNICAZIONE CONFIDENZIALE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE A DETERMINATE CATEGORIE DI DESTINATARI**

10.1 La Società può comunicare le Informazioni Privilegiate alle seguenti categorie di destinatari:

- a. consulenti della Società e consulenti di ogni altro soggetto coinvolto o che

potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;

- b. la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società;
- c. soggetti con i quali la Società sta negoziando, o intende negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri Strumenti Finanziari);
- d. le banche, nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
- e. le agenzie di *rating*;
- f. rappresentanti dei dipendenti o sindacati che li rappresentano;
- g. qualsiasi ufficio governativo, Consob, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Borsa Italiana e ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.

10.2 La Società deve accertarsi che i destinatari delle Informazioni Privilegiate siano consapevoli che non possono negoziare gli Strumenti Finanziari prima che le Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche. A tal fine gli Organi Delegati dovranno preventivamente informare per iscritto i destinatari delle informazioni e concludere prima della messa a disposizione di tali informazioni idonei accordi di riservatezza.

10.3 Tuttavia, se gli Organi Delegati hanno ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che venga violato il vincolo di riservatezza, e in ogni caso, la questione è tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale movimento del prezzo degli Strumenti Finanziari, dovranno coordinarsi con l'EGA e con l'Investor Relation Manager affinché si proceda senza indugio a pubblicare tali Informazioni Privilegiate.

11. TEMPESTIVA DIFFUSIONE IN CASO DI DIVULGAZIONE

11.1 In caso di perdita della riservatezza relativamente a un'informazione Privilegiata, la Società deve comunicare – per il tramite dell'Investor Relation Manager, d'intesa con gli Organi Delegati e mediante l'invio di un comunicato tramite SDIR – tale Informazione Privilegiata, contemporaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e tempestivamente nel caso di divulgazione non intenzionale.

12. ISTITUZIONE DELL'ELENCO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

12.1 Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento MAR e del Regolamento di Esecuzione 2022/1210, la Società (anche tramite soggetti incaricati a tal fine) istituisce e

aggiorna regolarmente un registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate (il “**Registro Insider**”). In particolare, devono essere iscritte al Registro Insider le persone che (i) hanno accesso su base regolare o occasionale a Informazioni Privilegiate, quando (ii) tale accesso avviene in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto della Società.

12.2 Il Registro Insider deve essere tenuto in formato elettronico conformemente ai modelli dell’Allegato I al Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1210 (**Allegato A** alla presente Procedura) e deve avere una struttura composta da due distinte sezioni: (i) una sezione per ciascuna Informazione Privilegiata (con l’effetto che dovrà essere creata una nuova sezione ogni volta in cui venga individuata/sorga una nuova Informazione Privilegiata) che dovrà contenere l’elenco ed i dati delle persone che hanno accesso alla specifica Informazione Privilegiata (c.d. “Sezione Occasionale”); (ii) una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (c.d. “Sezione Permanente”). Il tutto salvo che la Società opti per quanto previsto all’art. 12.9 della Procedura.

12.3 Tale formato elettronico garantisce in ogni momento:

- a. la riservatezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l’accesso al Registro Insider sia limitato (i) alle persone chiaramente identificate presso la Società o (ii) a ogni altro soggetto che agisce a suo nome o per suo conto, che devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;
- b. l’esattezza delle informazioni riportate nel Registro Insider;
- c. l’accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro Insider.

12.4 Il Registro Insider contiene almeno le informazioni relative all’identità della persona censita e alla ragione per cui è iscritta, la data e l’ora in cui tale persona ha avuto accesso a Informazioni Privilegiate e la data da cui è iscritta.

12.5 Il Registro Insider deve essere aggiornato tempestivamente, a cura del soggetto individuato dagli Organi Delegati, quando (i) cambia la ragione per cui la persona è iscritta, (ii) deve essere iscritta una nuova persona, e/o (iii) una persona iscritta non ha più accesso a Informazioni Privilegiate. Ciascun aggiornamento indica la data e l’ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l’aggiornamento.

12.6 Il Registro Insider, su richiesta dell’autorità competente, è trasmesso alla stessa tramite il mezzo elettronico indicato sul proprio sito *internet*.

12.7 La Società (o le persone che agiscono in nome o per conto della stessa) adotta ogni

misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nel Registro Insider prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

- 12.8 I dati delle persone iscritte nel registro devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni successivi al venire meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.
- 12.9 Con efficacia dal 3 gennaio 2018, l'Euronext Growth Milan è stato registrato quale "Mercato di crescita per le PMI" ai sensi dell'articolo 33 della Direttiva 2014/65/UE così come recepita in Italia. Pertanto, la Società potrà optare per l'applicazione dell'esenzione alla tenuta del Registro Insider di cui all'articolo 18, comma 6, del Regolamento MAR.
- 12.10 In caso opti per l'esenzione di cui al precedente 11.9, la Società dovrà:
- a. adottare ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate prendano atto degli obblighi giuridici e regolamentari che ciò comporta e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate;
 - b. istituire e regolarmente aggiornare un elenco di coloro che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano presso la Società, hanno accesso regolare a Informazioni Privilegiate, conformemente ai modelli dell'Allegato II al Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1210 (**Allegato B** alla presente Procedura); e
 - c. fornire, su richiesta, all'autorità competente un elenco di persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate.

13. **INADEMPIMENTI DELLA PROCEDURA E SANZIONI**

- 13.1 L'utilizzo o la diffusione non autorizzati delle Informazioni Privilegiate sono assoggettati all'applicazione delle sanzioni in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.
- 13.2 In caso di violazione delle disposizioni della Procedura, la Società e altre società del Gruppo – ciascuna per quanto di relativa spettanza – procederanno, nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di dirigenti o dipendenti) nonché dalle disposizioni del Codice Civile.

- 13.3 Il mancato rispetto della Procedura potrà comportare la richiesta all'autore della violazione del risarcimento di tutti i danni subiti dalla Società nonché l'adozione delle misure più idonee previste e consentite dalla legge.
- 13.4 La violazione delle disposizioni della Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria, da Borsa Italiana o altra autorità competente, può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario.
- 13.5 Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore della Società, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente ad adottare gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

14. **DISPOSIZIONI FINALI**

- 14.1 Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società in quanto emittente con titoli ammessi alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

15. **ENTRATA IN VIGORE DELLA PROCEDURA**

- 15.1 La Procedura è entrata in vigore con effetto dalla data di inizio delle negoziazioni degli Strumenti Finanziari della Società su Euronext Growth Milan ed è di tempo in tempo aggiornata.
- 15.2 Eventuali modifiche che si rendessero necessarie in virtù della variazione della normativa anche regolamentare applicabile agli emittenti con titoli ammessi alle negoziazioni su Euronext Growth Milan saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione su proposta degli Organi Delegati.

Allegato A - Allegato I al Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1210

MODELLO 1

Formato dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Descrizione della fonte della specifica informazione privilegiata:

Data e ora di creazione della presente sezione (ossia quando è stata identificata la specifica informazione privilegiata): [aaaa-mm gg; hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome/i del titolare dell'accesso	Cognome/i del titolare dell'accesso	Cognome/i del titolare dell'accesso alla nascita (se diverso/i)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Data di nascita	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo: via; numero civico; località; CAP; Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/ partecipante al mercato delle quote di emissioni/ piattaforma d'asta/ commissario d'asta/sorvegliante d'asta o della persona che agisceva suo nome o per suo conto]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[numero e/o testo]	[aaaa-mm-gg]	[numeri (senza spazi)]	[testo]

MODELLO 2

Formato della sezione degli accessi permanenti degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Data e ora di creazione della presente sezione: [aaaa-mm gg; hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome/i del titolare dell'accesso	Cognome/i del titolare dell'accesso	Cognome/i del titolare dell'accesso alla nascita (se diverso/i)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti)	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Data di nascita	Indirizzo privato completo (via; numero civico; località; CAP; Stato) (se disponibile al momento della richiesta dell'autorità competente)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente o della persona che agisce a suo nome o per suo conto]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[numero e/o testo]	[aaaa- mm-gg per la data di nascita]	[testo]	[numeri (senza spazi)]

Allegato B - Allegato II al Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1210

Formato dell'elenco dei dati personali delle persone che hanno accesso regolare a informazioni privilegiate di cui all'articolo 2, paragrafo 1

Data e ora di creazione del presente elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate: [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome/i del titolare dell'accesso	Cognome/i del titolare dell'accesso	Cognome/i del titolare dell'accesso alla nascita (se diverso/i)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso regolare a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso regolare a informazioni privilegiate)	Numero di identificazione nazionale (se applicabile) o altrimenti data di nascita	Indirizzo privato completo: via; numero civico; località; CAP; Stato) (se disponibile al momento della richiesta dell'autorità competente)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale) (se disponibili al momento della richiesta dell'autorità competente)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente o della persona che agisce a suo nome o per suo conto]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[numero e/o testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]